Dott. Emilio Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

Dott. Luca Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

CIRCOLARE N. 5/2017

Pordenone, 25 gennaio 2017

Ai gentili Clienti

Loro sedi

SALE A 400 MILA EURO IL LIMITE PER IL REGIME FORFETTARIO 398/91

Il comma 50, articolo 1, L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) modifica il comma 2, articolo 90, L. 289/2002, al fine di aggiungere un secondo periodo per stabilire che
"*A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro*".
Il precedente limite, fissato dal precedente comma 1, del citato articolo 90, e in vigore dal lontano 1° gennaio 2003, era pari a 250.000 euro.
Si tratta del limite di proventi commerciali entro il quale taluni soggetti appartenenti al mondo del terzo settore (e non solo) possono godere di un regime contabile forfettario Ires, Irap e Iva in relazione alle proprie entrate di natura commerciale.

I soggetti interessati

- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni senza fine di lucro;
- associazioni pro-loco;
- società di capitali sportive dilettantistiche;
- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

Le caratteristiche in sintesi

- ai fini delle imposte sul reddito (Ires) il regime 398/1991 prevede che il reddito imponibile derivante dallo svolgimento di attività commerciali da parte dei predetti soggetti venga determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività, fissato dall'articolo 25, L. 133/1999 nella misura del 3%, e aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali;
- ai fini Irap, la base imponibile parte dal reddito determinato con il predetto coefficiente cui vanno aggiunte, se presenti, le spese relative al personale dipendente, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, etc;
- ai fini Iva, in forza dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.P.R. 544/1999, i soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 applicano per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali le disposizioni

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

previste dall'articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972. Tale ultima disposizione prevede che, agli effetti della determinazione dell'Iva, la detrazione di cui all'articolo 19, D.P.R. 633/1972 venga forfetizzata con l'applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Vale qui la pena osservare come il recente D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto semplificazioni) abbia risolto l'annosa questione della distinzione tra spese di pubblicità e spese di sponsorizzazione, prevedendo – pur con decorrenza 13 dicembre 2014 - anche per quest'ultime la detrazione Iva forfettaria del 50%, in luogo della precedente e più penalizzante detrazione Iva forfettaria del 10%. La medesima disposizione prevede, inoltre, una diversa percentuale di detrazione forfetizzata per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, nella misura pari a 1/3 dell'imposta relativa alle operazioni stesse.

Il tema della decorrenza

Relativamente alla decorrenza del nuovo limite di 400.000 euro occorre osservare che se è vero che per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare lo stesso avrà rilevanza solo a partire dal periodo d'imposta che ha avuto inizio lo scorso 1° gennaio 2017 e si concluderà il 31 dicembre 2017, è altrettanto vero che vi sono molte organizzazioni non profit (in particolare quelle sportive dilettantistiche) che fanno coincidere il loro esercizio sociale con la stagione sportiva (ad esempio 1° luglio – 30 giugno).
Per tali soggetti, pertanto, il nuovo limite entra in vigore con riferimento ad un periodo d'imposta che ha già avuto inizio lo scorso anno (nell'esempio il 1° luglio 2016) e che si concluderà il prossimo 30 giugno 2017.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932

www.studio-pacella.it e-mail: info@studio-pacella.it